



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**Copia di Ordinanza Sindacale**  
N. 22 del 15-07-2015

**OGGETTO:**  
Limiti emissioni sonore

<b>Parte Riservata al Settore II</b>	<b>NOTE</b>
<p>Bilancio _____</p> <p>Titolo _____ Funzione _____</p> <p>Servizio _____ Intervento _____</p> <p>Capitolo _____</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DEL II SETTORE ( F.to Dr. ) _____</p>	

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, il Sindaco Nicolo' Coppola, adotta la seguente Ordinanza:



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### IL SINDACO

**Visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214;

**Rilevato** che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, nel seguente modo: *“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”*;

**Considerato** che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che...”*eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148”*;

**Riscontrato** che sono pervenute a questo Comune numerose richieste da parte dei gestori degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di deroga alla previgente disciplina sugli orari di apertura e chiusura al pubblico delle loro attività;



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

**Rilevato**, altresì, che la liberalizzazione degli orari si fonda su argomenti delle tematiche della concorrenza, facendo espresso richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea e quindi tali da dover garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo di servizio uguale per tutti;

**Dato atto** che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**Esaminata** più dettagliatamente la seguente normativa:

A) Il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella *tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali*;

B) Il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 241/2011, e nello stesso senso anche il comma 4, che rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;

C) L'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, che ribadisce che sono vietati i vincoli per l'avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, compatibile con l'ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;

D) Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. n. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n. 27, stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*;

**Considerato** che la totale liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (pulizie e lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);

**Considerato**, altresì che, le attività e gli orari di chiusura di tali esercizi, anche se oggetto di liberalizzazione devono essere compatibili con le esigenze di vivibilità urbana;

**Ritenuto** che, occorre, da un lato, consentire e favorire lo svolgimento delle attività economiche, l'ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le



## COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

**Rilevato** che, prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti nelle aree urbane ove gli esercizi sono ubicati, non solo definendo il rispetto degli orari massimi di chiusura, ma anche disponendo il rispetto della disciplina vigente in materia di impatto acustico, tanto più esortando i gestori a porre la dovuta attenzione sull'ordinato andamento di afflusso dell'utenza, negli spazi adiacenti i locali;

**Considerato**, infine, che nel centro storico, sussistono specifiche problematiche dovute alla peculiare conformazione delle strade, nonché all'eccessiva vicinanza dei locali pubblici ad abitazioni private, con notevole affluenza di avventori;

**Valutato** di dover intervenire in proposito al fine di prevenire:

problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia che sono sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività di disturbo alla quiete pubblica;

disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell'area;

commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;

alterazione del decoro e dell'igiene ambientale, che determinano aggravio dei costi pubblici di pulizia;

**Ritenuto anche**, che:

il rispetto dell'orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette, e una migliore disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a contenere le anomalie suindicate, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;

misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche poste in via prioritaria a tutela della salute ed altre volte ad impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro siano altrettanto utili, a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo;

**Considerate** le conseguenze sociali e personali che derivanti dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

**Rilevato** che il contrasto all'abuso di alcool rappresenta un settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa quelli indicati dall'art.54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**Ritenuto**, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover provvedere in merito ;

**Dato atto** che alla luce di un quadro normativo complesso, resta comunque possibile l'adozione di eventuali provvedimenti autoritativi concernenti la regolazione oraria, incidenti su singoli pubblici esercizi o esercizi commerciali, allorquando fondati su valori prevalenti tutelati dalla legge;



## **COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

### **PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**Visto** il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

**Visto** il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

**Visto** il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

**Visto** l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

**Vista** la legge 25/08/1991, n. 287;

**Vista la L.R.** 22/12/1999 n. 28 "Riforma della disciplina sul commercio";

**Vista la L.R.** 01/03/1995 n. 18 "Norme riguardanti il Commercio su aree Pubbliche";

Nelle more di una rideterminazione complessiva della disciplina delle limitazioni sonore nel territorio di Castellammare del Golfo,

#### **ORDINA**

**Con decorrenza immediata i limiti orari per intrattenimenti musicali a qualsiasi titolo, se previsti in un orario successivo, dovranno essere anticipati alle ore 01,00, nel rispetto di 70 (dB) di percezione al ricettore più vicino.**

**Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on - line e sul sito internet del Comune.

I messi comunali notificheranno il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo i quali dovranno attivarsi al fine di verificare e fare eseguire il rispetto della presente Ordinanza; le forze dell'ordine ed in particolare il comando di Polizia Municipale dovranno effettuare controlli periodici a campione, senza preavviso, su tutto il territorio comunale e dei verbali ispettivi ne dovrà essere inviata copia al Comune in persona del Sindaco e tutti gli altri interessati ne potranno richiedere copia per iscritto.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Gervasi Giacomo

IL SINDACO  
F.to COPPOLA NICOLO'



**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

**IL SINDACO**  
( F.to Nicolo' Coppola )

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

**Dal Municipio, 15-07-2015**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
Dott. Magaddino Simone

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

**N. Reg. Pubbl. 2114**

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15-07-2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2015 al 30-07-2015 nonché sul sito web del Comune, [www.castellammaredelgolfo.org](http://www.castellammaredelgolfo.org)

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
F.to Dott.ssa Magaddino Simone

---

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente ordinanza è divenuta esecutiva il

**Dal Municipio, 15-07-2015**

**IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE**  
F.to Dott.ssa Magaddino Simone